



PROVINCIA DI MATERA

ORIGINALE

DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 20 DEL 09-07-2026

OGGETTO ADESIONE ALLA ROTTAMAZIONE QUINQUIES - ARTICOLO 1, COMMI DA 82 A 101, L. N. 199/2025 E ARTICOLO 10 QUINQUIES, DL 38/2026, CONVERTITO CON L. 88/2026

PROPONENTE RAGIONERIA E CONTROLLO DI GESTIONE

L'anno **duemilaventisei** il giorno **nove** del mese di **luglio** alle ore **0:00**, in Matera nella sala delle adunanze consiliari della Provincia, convocato nelle forme di legge, si è riunito il Consiglio Provinciale, in Matera nella sala delle adunanze consiliari della Provincia.

Presiede la seduta il Presidente della Provincia Francesco Mancini ed assiste il Segretario Generale della Provincia Dr.ssa Maria Angela ETTORRE.

Consiglieri assegnati n. 11, - Consiglieri in carica n. 11 - Presenti n. 10 nelle persone dei signori:

	PRE. / ASS.
1. MANCINI FRANCESCO	PRESENTE
2. SCOCUZZA VITA MARIA	PRESENTE
3. SCHIAVO DOMENICO	PRESENTE
4. MAZZOCOLI FRANCESCA	PRESENTE
5. STIGLIANO CARLO RUBEN	PRESENTE
6. SCARNATO CLAUDIO	PRESENTE
7. MONTEMURRO ANGELO	PRESENTE
8. CAMARDELLA MARIA TERESA	PRESENTE
9. BILOTTA ANTONELLA	PRESENTE
10. GARZONE GAETANO	PRESENTE
11. MARZANO ALBERTO	ASSENTE

Il Presidente della Provincia, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Relazione del Dirigente dell'Area II^

Premesso che:

- l'articolo 10-*quiquies* del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, introdotto dalla legge di conversione 22 maggio 2026, n. 88, ha disposto l'estensione della procedura di accesso e gestione della definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, ai carichi degli enti territoriali;
- l'articolo 10-*quiquies*, d.l. n. 38 del 2026 limita l'applicazione della rottamazione quinquies ai carichi affidati dalle regioni e dagli enti locali che *"nell'esercizio della propria autonoma potestà impositiva, ne abbiano previsto, con le forme prescritte dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione alle proprie entrate"*;

Considerato che:

- la definizione agevolata riguarda tutti i debiti, tributari e patrimoniali, con esclusione di quelli derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti, risultanti dai carichi affidati dalla Provincia all'agente della riscossione (attualmente l'Agenzia delle entrate-Riscossione-Ader) dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023;
- rientrano nell'ambito di applicazione della definizione anche i carichi già oggetto delle precedenti rottamazioni per i quali si è determinata l'inefficacia della definizione a seguito del mancato o non tempestivo pagamento degli importi dovuti alle previste scadenze;
- a seguito della presentazione della dichiarazione di adesione, ed al suo successivo accoglimento, il debitore verserà unicamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica e che sono pertanto abbuonati gli importi originariamente dovuti a titolo di interessi, sanzioni, interessi di mora e aggio;
- l'art. 10-*quiquies*, comma 1, lett. f), dispone che per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al d.lgs. n. 285 del 1992, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, la definizione opera limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi la maggiorazione semestrale di cui all'art. 27, legge n. 689 del 1981 e gli interessi di mora di cui all'art. 30, d.P.R. n. 602/1973, oltre all'aggio spettante all'Agente della riscossione;
- la definizione si applica anche agli importi in contenzioso, per i quali, l'art. 1, comma 87, legge n. 199 del 2025, precisa che il debitore deve indicare nella dichiarazione di adesione l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assumere l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento della prima o unica rata delle somme dovute, sono sospesi dal giudice;

- a decorrere dal 15 settembre 2026, l'agente della riscossione rende disponibili ai debitori, nell'area riservata del proprio sito internet istituzionale, i dati necessari a individuare i carichi definibili;
- il debitore rende tra il 16 settembre 2026 e il 31 ottobre 2026 la dichiarazione di voler procedere alla definizione presentando apposita dichiarazione, con le modalità, esclusivamente telematiche, che lo stessa Ader pubblica nel proprio sito internet istituzionale entro il 15 settembre 2026;
- il pagamento delle somme dovute per la definizione è effettuato in unica soluzione entro il 31 gennaio 2027 o nel numero massimo di cinquantaquattro rate bimestrali di pari ammontare, con scadenza il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2027; in caso di pagamento rateale, si applicano gli interessi al tasso del 3 per cento annuo a decorrere dal 1° febbraio 2027;
- entro il 31 dicembre 2026, ai sensi della lettera f), comma 1, dell'articolo 10-*quinquies* del più volte citato decreto legge n. 38 del 2026, l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di adesione l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, che non possono essere inferiori a 100 euro, con le relative scadenze;
- l'art. 1, comma 95, legge n. 199 del 2025, disciplina la decadenza dalla definizione a seguito di mancato o di insufficiente versamento dell'unica rata scelta dal debitore o, in caso di rateazione, di due rate, anche non consecutive o dell'ultima rata del piano di rateazione, fermo restando la tolleranza del tardivo versamento non superiore a 5 giorni; in tali casi la definizione agevolata non produce effetti, riprendendo di conseguenza a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione, che prosegue a cura dell'agente della riscossione, mentre i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico, senza che si determini l'estinzione del debito residuo;
- il comma 2-*bis* dell'articolo 10, inserito in fase di conversione del suddetto decreto, che interviene sulla definizione agevolata introdotta dalla legge di bilancio 2026 e in particolare sulla disciplina della perdita dei suoi benefici, prevede che essa si verifichi, nel caso di pagamento dell'unica rata o dell'ultima rata di quelle nelle quali il debitore ha scelto di dilazionare il pagamento, solo nel caso in cui il versamento tardivo sia superiore a cinque giorni.

Considerato inoltre che:

- l'articolo 10-*quinquies*, d.l. n. 38 del 2026 prevede al comma 2 che *“I provvedimenti adottati dagli enti creditori ai sensi del comma 1 sono pubblicati nel sito internet istituzionale degli stessi enti e comunicati, entro il 30 giugno 2026, all'agente della riscossione con le modalità che lo stesso agente rende disponibili nel proprio sito internet istituzionale entro il 15 giugno 2026”*;
- lo stesso comma 2 dispone altresì che la delibera consiliare di adesione alla rottamazione *quinquies* acquista efficacia con la pubblicazione sul sito *internet*

istituzionale dell'ente e ciò in deroga *“all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,”* e che la delibera stessa deve essere trasmessa, ai soli fini statistici, al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione;

- l'art. 1, comma 101, legge n. 199 del 2025, dispone che a seguito del pagamento delle somme dovute per la definizione agevolata, l'agente della riscossione è automaticamente scaricato dell'importo residuo. Al fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote scaricate, lo stesso agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente interessato, entro il 31 dicembre 2036, l'elenco dei debitori che si sono avvalsi della definizione e dei codici tributo per i quali è stato effettuato il versamento.

Considerato altresì che:

- l'adesione alla rottamazione da parte della Provincia consente l'acquisizione di crediti in larga parte di difficile esigibilità e di origine risalente nel tempo, accelera la regolarizzazione di posizioni creditorie e abbatte possibilità di contenzioso e esigenze di gestione dei crediti pregressi, anche a seguito della riconsegna da parte dell'agente della riscossione prevista dalla riforma della riscossione di cui al decreto legislativo 110/2024, art. 7, comma 2.
- sulla base dei dati resi disponibili dall'agente della riscossione attraverso il portale dedicato MonitorEnti, risulta che i carichi iscritti ammontano complessivamente ad euro € 434.267,16;
- l'adesione al dispositivo della rottamazione da parte dei contribuenti interessati viene stimato prudenzialmente nel 30 % del valore dei carichi interessati;
- l'adesione della Provincia alla rottamazione *quinquies* ha pertanto effetti finanziari sostenibili la cui parziale riscossione darebbe luogo alla registrazione di maggiori entrate

Il Dirigente ad interim area finanziaria
Dott.ssa Maria Angela Ettore

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Letta e condivisa la relazione;

VISTO l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che disciplina la potestà regolamentare delle Province in tema di entrate, anche tributarie.

PRESO ATTO che dell'articolo 10-*quinqüies*, decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, disciplina l'adesione alla definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, legge 30 dicembre 2025, n. 199, così come integrata dal citato articolo 10-*quinqüies*;

Visto il parere rilasciato dall'Organo di Revisione in data 12.06.2026, acquisito al Protocollo dell'Ente al n. 12792 del 12.06.2026;

VISTI:

- il vigente Statuto Provinciale;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;
- la Legge 22 maggio 2026, n. 88 di conversione del Dl n. 38 del 27 marzo 2026

VISTO il parere favorevole espresso dalla Commissione consiliare permanente nella seduta del 25 giugno 2026;

Udito l'intervento del Presidente Mancini e la relazione del Segretario Generale, Dr.ssa. Maria Angela Ettorre, (per il contenuto dei singoli interventi si rinvia all' Integrale trascrizione stenotipica agli atti di questo Ente);

con voti favorevoli unanimi, resi per appello nominale da n. 9 consiglieri presenti in aula e da n. 1 consigliere collegato da remoto (Garzone).

D E L I B E R A

1. di approvare, ai sensi dell'articolo 10-*quinqüies*, decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, convertito con Legge n. 88 del 22 maggio 2026, l'adesione alla definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, legge 30 dicembre 2025, n. 199, così come integrata dal citato articolo 10-*quinqüies*.
2. Di individuare il responsabile del procedimento nella persona del Funzionario Responsabile di E.Q. – Area II, Rag. Caterina Tristano;
3. di inviare copia del presente atto all'agente della riscossione entro il 30 giugno 2026;
4. di dare atto che la presente deliberazione acquista efficacia con la pubblicazione sul sito *internet* istituzionale dell'ente che dovrà avvenire entro il 30 giugno 2026;
5. di inviare, ai soli fini statistici, la presente deliberazione entro il 30 settembre 2026 al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze;

Successivamente, con voti favorevoli unanimi, resi per appello nominale da n. 9 consiglieri presenti in aula e da n. 1 consigliere collegato da remoto (Garzone), il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti della disposizione di cui all'art.134, comma 4, del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n.267.

IL PRESIDENTE
FRANCESCO MANCINI

IL SEGRETARIO GENERALE
DR.SSA MARIA ANGELA ETTORRE

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del d. lgs.82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*